



**GRUPPO PROVINCIALE
ALBERGATORI**



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM - PORDENONE

La newsletter di Federalberghi Pordenone Febbraio 2019

SOMMARIO

1. TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE 2019
2. LIBRO BIANCO PER L'OSPITALITÀ IN EUROPA
3. ARTICOLO 109 TULPS - OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE AL QUESTORE DELLE GENERALITÀ DEGLI ALLOGGIATI - AMBITO DI APPLICAZIONE
4. BOOKING.COM - MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
5. BOOKING.BASIC - PROBLEMATICHE APPLICATIVE E MISURE CORRETTIVE
6. AVVISO 29 GENNAIO 2019 - RIAPERTURA SPORTELLI NUOVA SABATINI
7. POLIZZA ALBERGHI ZURICH
8. SIAE – MUSICA D'AMBIENTE – INVIO MAV
9. TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE 2019 - CLICK DAY
10. PAGAMENTO DEI COMPENSI 2019 PER I "DIRITTI FONOGRAFICI" DOVUTI ALLE CASE DISCOGRAFICHE E AGLI ARTISTI INTERPRETI ESECUTORI DI OPERE MUSICALI



1. TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE 2019

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha attivato il nuovo Portale di procedimenti: **tax credit riqualificazione 2019** (<http://bandi.servizi.politicheagricole.it/taxcredit/>).

Inoltre, è stato pubblicato il nuovo manuale utente per la gestione della procedura web di presentazione delle domande per il riconoscimento del credito d'imposta (istanze relative alle spese sostenute nell'anno 2018).

Sono state altresì pubblicate le nuove domande più frequenti (FAQ), che chiariscono alcune modalità operative relativamente alla presentazione della domanda d'accesso alla agevolazione per la riqualificazione delle strutture ricettive.

Nelle FAQ si chiarisce che, relativamente alle spese ammissibili per il riconoscimento del credito d'imposta, **le stesse, nel loro insieme, devono avere anche la finalità dell'efficienza energetica o di riqualificazione antisismica.**

In altri termini:

- le spese non devono essere indirizzate in via esclusiva alla realizzazioni di interventi di efficientamento energetico e riqualificazione antisismica (possono, quindi, comprendere anche altri tipi di intervento);
- le spese devono comprendere interventi di efficientamento energetico oppure di riqualificazione antisismica (è sufficiente, quindi, che sia presente uno solo dei due tipi di intervento menzionati).

2. LIBRO BIANCO PER L'OSPITALITÀ IN EUROPA

Hotrec, la confederazione europea delle imprese dell'ospitalità, di cui Federalberghi è socio fondatore, ha realizzato il Libro bianco per l'ospitalità in Europa, che contiene un pacchetto di proposte per la prossima legislatura europea (2019-2024), articolato in cinque linee di azione prioritaria:

- garantire regole omogenee e concorrenza leale nel mercato dell'ospitalità e della ristorazione che sono interessati sempre di più dal fenomeno della sharing economy e dalla presenza di soggetti che tendono a sottrarsi alle regolamentazioni nazionali ed europee;
- modificare le normative europee, ed in particolare le disposizioni in materia di e-commerce, attribuendo alle piattaforme operanti nel settore responsabilità e obblighi verso i consumatori ed il mercato, adeguate al peso crescente che hanno assunto in questi anni;
- definire una migliore agenda per la regolamentazione, facendo sì che la UE si concentri sui grandi temi transnazionali e tenga in maggiore considerazione le specificità



del settore turismo;

- proseguire sulla strada delle iniziative volontarie di valorizzazione della cultura dell'alimentazione;
- introdurre strategie in grado di preservare il patrimonio di professionalità del settore e di incentivare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro turistico.

Federalberghi ha contribuito all'elaborazione delle proposte, riproponendo in sede comunitaria l'obiettivo di promuovere una crescita equa, durevole e sostenibile del nostro settore

3. ARTICOLO 109 TULPS - OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE AL QUESTORE DELLE GENERALITÀ DEGLI ALLOGGIATI AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Ministero dell'Interno (circolare Prot. 557/PAS/U/017997 del 20 dicembre 2018 - allegato 1) ha fornito alcune precisazioni in merito all'articolo 19 bis del decreto-legge n. 113 del 2018, che, accogliendo le istanze di Federalberghi, chiarisce definitivamente ed inequivocabilmente l'applicabilità dell'articolo 109 TULPS anche alle locazioni brevi (cfr. nostre circolari n. 206 e 224 del 2018 e n. 194 del 2015).

Il Ministero fa presente che si tratta di una norma interpretativa, quindi caratterizzata da un'efficacia retroattiva, con la quale si vuole precisare l'ambito di applicazione dell'obbligo di registrazione e comunicazione alla Questura delle generalità delle persone alloggiate nelle strutture ricettive, regolato dall'articolo 109 TULPS e dal discendente decreto ministeriale 7 gennaio 2013.

Il Ministero ricorda che l'articolo 109 del TULPS non è l'unica norma che prevede l'annotazione dei movimenti e dei luoghi dove le persone soggiornano, al fine di agevolare l'Autorità di pubblica sicurezza e le Forze di polizia nell'azione di rintraccio dei latitanti e degli altri soggetti sospetti o comunque pericolosi.

Esiste infatti un obbligo generale, previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, di comunicare entro 48 ore all'Autorità locale di pubblica sicurezza le generalità dei soggetti cui è stata ceduta la disponibilità di fabbricati o parti di essi, a titolo di proprietà, ovvero a titolo di comodato o altro diritto di godimento, per un periodo superiore a un mese.

A questa previsione, si affiancano obblighi di tenore più "settoriale", quali l'articolo 7 del decreto legislativo n. 286 del 1998, riguardante i rapporti di ospitalità e di cessione di immobili stipulati con cittadini stranieri, l'articolo 193 del regio decreto n. 635 del 1940, relativamente alle persone ricoverate nei luoghi e nelle case di cura e, appunto, l'articolo 109 TULPS.

Il Ministero dell'Interno ribadisce che l'obbligo di registrazione e comunicazione al



GRUPPO PROVINCIALE
ALBERGATORI



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM - PORDENONE

Questore delle generalità degli alloggiati, previsto dall'articolo 109 TULPS, si rivolge a una variegata platea di soggetti che ricomprende non solo gli operatori economici "tradizionali" del settore alberghiero, ma anche gli altri soggetti che compongono l'articolato panorama delle attività turistico-ricettive di natura para ed extralberghiera, ivi comprese le strutture ricettive all'aperto.

Si tratta di adempimenti obbligatori non solo per i gestori professionali, cioè per coloro che agiscono nelle diverse forme di impresa conosciute dall'ordinamento (imprenditore commerciale, piccolo imprenditore, impresa sociale e familiare), ma anche per coloro che svolgono attività ricettive con carattere saltuario.

Il Ministero aveva già chiarito (circolare del 29 luglio 2005 n. 557 - allegato 2), infatti, che tra le "strutture di accoglienza non convenzionale" richiamate dall'articolo 109 TULPS devono intendersi ricompresi anche gli esercizi di bed and breakfast, indipendentemente dal fatto che le prestazioni ivi erogate abbiano un carattere professionale o occasionale.

Inoltre, in risposta ad uno specifico quesito della Federazione, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno aveva risposto chiarendo che l'obbligo di cui all'articolo 109 TULPS deve ritenersi sussistente *"in capo a chiunque eserciti un'attività ricettiva rivolta al pubblico in modo non episodico né occasionale e con finalità di lucro, indipendentemente dalla specifica modalità di gestione dell'esercizio, dunque, anche in capo a coloro che affittano i propri immobili per periodi brevi, per i quali non vi è l'obbligo di eseguire la comunicazione all'Autorità di p.s. di cui all'articolo 12 del D.L. n. 59 del 1978, convertito dalla legge n. 191/1978"* (allegato 3).

L'articolo 19-bis del decreto-legge n. 113 del 2018 conferma quindi l'esattezza della lettura già fornita dal Ministero dell'Interno, stabilendo che l'articolo 109 TULPS si interpreta nel senso che i relativi obblighi si applicano anche ai soggetti che cedono in locazione o in sub-locazione immobili con contratti della durata inferiore a trenta giorni.

Il Ministero ricorda infine che la comunicazione al Questore dei dati delle persone alloggiate deve avvenire esclusivamente secondo le modalità individuate dal decreto ministeriale 7 gennaio 2013. Tale decreto prevede che la trasmissione deve avvenire obbligatoriamente attraverso mezzi informatici o telematici, previa abilitazione da parte della Questura territorialmente competente all'inserimento dei dati nel sistema informatico appositamente istituito dal Ministero. Solo nel caso in cui insorgano difficoltà di natura tecnica per l'inserimento dei dati, la comunicazione potrà avvenire a mezzo fax o attraverso la posta elettronica certificata.

La violazione degli obblighi di registrazione e comunicazione degli alloggiati è punita, a titolo di contravvenzione, con la sanzione prevista dall'articolo 17 TULPS (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro 206).



4. BOOKING.COM MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Sono pervenute segnalazioni e richieste di chiarimenti concernenti le nuove modalità di visualizzazione della tariffa che Booking.com ha adottato recentemente, con particolare riferimento alle modalità di esposizione dell'imposta di soggiorno.

Ci è stato segnalato che il portale pubblica tariffe comprensive di imposta di soggiorno e che le relative modalità di calcolo non sempre tengono conto nella giusta misura del numero degli ospiti, né vengono applicate le esenzioni, gli sconti e le riduzioni.

Booking.com, interpellata da Federalberghi, ha comunicato che:

- la decisione di far visualizzare le tariffe comprensive di costi aggiuntivi è il risultato delle richieste di diverse associazioni dei consumatori europee;
- esistono alcune discrepanze relative al prezzo dovute al calcolo dell'occupazione ed altre eccezioni che al momento non vengono considerate; al riguardo, Booking.com comunica che sta lavorando per trovare quanto prima una soluzione al problema, primo tra tutti l'occupazione;
- il cambiamento riguarda puramente il modo con cui i clienti visualizzano la tariffa finale, senza nessuna variazione sull'importo commissionabile (nessuna commissione è applicata sulla tassa di soggiorno).

Si invitano le organizzazioni aderenti a informare le aziende associate, segnalando la possibilità che, sin quando il problema non sarà risolto, i clienti ricevano dal portale informazioni inesatte in merito al corretto ammontare dei prezzi praticati.

5. BOOKING.BASIC PROBLEMATICHE APPLICATIVE E MISURE CORRETTIVE

Sono pervenute segnalazioni e richieste di chiarimenti concernenti Booking.basic, la modalità utilizzata da Booking.com per mettere in vendita prodotti che non gli vengono forniti dalle strutture ricettive bensì da intermediari.

Booking.com, interpellata da Federalberghi, ha comunicato che "Booking.Basic mostra le tariffe tramite un fornitore terzo se sono costantemente migliori della tariffa pubblicata sul nostro canale", cioè della tariffa che la struttura ricettiva pubblica direttamente su Booking.com.

Questa prassi, dopo un periodo di test che inizialmente ha interessato il mercato asiatico, oggi risulta applicata anche in Europa, con un grado di diffusione tale da non poter essere più considerata una mera sperimentazione.



**GRUPPO PROVINCIALE
ALBERGATORI**



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM - PORDENONE

Anche se non si tratta del primo caso in cui una online travel agency distribuisce prodotti forniti da terze parti, la circostanza che tale modus operandi venga adottato dal principale portale di prenotazione alberghiera rende opportuno approfondire le modalità di funzionamento del sistema.

caratteristiche della tariffa

La tariffa Booking.basic è proposta in modalità prepagata, non rimborsabile, senza possibilità di richiedere la fattura né di effettuare modifiche o inviare richieste speciali.

visualizzazione della tariffa

Nei casi esaminati da Federalberghi, la tariffa Booking.basic è visibile all'interno della pagina di prenotazione della singola struttura ricettiva (cioè dopo che l'utente ha cliccato sul pulsante "vedi disponibilità"), mentre non appare nella pagina che mostra il risultato della ricerca (cioè dopo che l'utente ha cliccato sul pulsante "cerca").

Booking.com, interpellato sull'argomento, ha comunicato che non è stata assunta una decisione definitiva al riguardo e che al momento possono verificarsi entrambe le opzioni.

la struttura ricettiva non viene informata

Le tariffe Booking.basic vengono poste in vendita senza informare la struttura ricettiva e senza richiederne il consenso.

informazioni pubblicate sul portale

Nell'informativa sulla privacy che Booking.com rivolge ai clienti si afferma: "Booking.basic: Noi potremmo offrirti la possibilità di effettuare una prenotazione Booking.basic. Le prenotazioni Booking.basic sono facilitate da un fornitore di viaggi diverso da quello del soggiorno prenotato. Nell'ambito del processo di prenotazione, siamo obbligati a condividere alcuni dei tuoi dati personali relativi a quella prenotazione con il partner commerciale in questione. Se viene usato Booking.basic, ti preghiamo di controllare le informazioni fornite durante la prenotazione o di consultare la conferma di prenotazione per ulteriori informazioni sul fornitore di viaggi e sulle modalità di trattamento dei tuoi dati personali da parte loro".

Inoltre, in un'altra sezione del portale, Booking.com informa che "se la tua prenotazione è Booking.basic o se il confronto è con Booking.basic" non è possibile richiedere il rimborso della differenza di prezzo normalmente previsto per i casi in cui l'utente individua su un altro sito la stessa offerta a un prezzo più basso.

informazioni inviate al cliente

La prenotazione non viene confermata immediatamente: se il fornitore terzo non conferma entro ventiquattro ore, Booking.com restituisce al cliente l'importo pagato.

Nei casi esaminati da Federalberghi, la comunicazione che il cliente ha ricevuto da Booking.com, pur qualificando la prenotazione come "confermata", afferma che "lo staff della struttura potrebbe non sapere che la prenotazione è stata effettuata su



**GRUPPO PROVINCIALE
ALBERGATORI**



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM - PORDENONE

Booking.com” e che l’hotel “potrebbe non essere a conoscenza della prenotazione fino a poco prima del tuo soggiorno”.

chi sono i fornitori

Il nome del partner che ha fornito la disponibilità a Booking.com è indicato nella comunicazione che Booking.com invia al cliente.

Nei casi esaminati da Federalberghi e in quelli citati dalla letteratura, le tariffe erano state fornite da Agoda.com (che fa parte di Booking Holdings Inc) e Ctrip.com (online travel agency cinese partner di Booking.com). Non è noto se Booking.com attinga anche alle disponibilità di altri partner, né si può ovviamente escludere che decida di farlo in futuro.

La struttura ricettiva può individuare il partner che ha fornito una determinata tariffa a Booking.com anche se non ha ancora ricevuto una prenotazione: è sufficiente leggere il codice wholesaler indicato nella sorgente della pagina di prenotazione (il codice è “ct” per Ctrip.com e “ag” per Agoda.com).

In entrambi i casi, non vengono però indicati gli ulteriori anelli della catena di distribuzione, cioè gli intermediari che hanno fornito le disponibilità ad Agoda.com o Ctrip.com.

parity rate

L’applicazione di Booking.basic prescinde dalle norme vigenti in materia di parità tariffaria. Ad esempio, il sistema viene applicato con le stesse modalità sia in Italia (paese in cui le clausole di parity rate sono nulle ex lege) sia in Spagna (paese in cui tale clausole sono ancora consentite e vengono normalmente inserite nei contratti tra gli alberghi e le online travel agencies).

Al riguardo, va ricordato che le clausole di parity rate proposte dalle OTA sono volte a limitare le facoltà degli alberghi, mentre lasciano campo libero alle politiche tariffarie dei portali.

rapporti con intermediari e grossisti

In considerazione degli inconvenienti che tale modalità di vendita può provocare alla clientela e alla struttura ricettiva, riteniamo opportuno raccomandare di aumentare l’attenzione rivolta alla cura dei rapporti con intermediari e grossisti e, in particolare:

- monitorare costantemente le proprie tariffe online, al fine di verificare se vengono pubblicati prezzi che non sono stati forniti dalla struttura ricettiva o comunque sono stati “spacchettati” senza autorizzazione della struttura ricettiva; si ricorda che il monitoraggio può essere agevolamente svolto avvalendosi di aggregatori o metasearch (es. Trivago, Kayak, Tripadvisor, Google, etc.) o delle funzionalità presenti nell’extranet dei portali o di appositi software;
- ogni volta che viene rilevata una tariffa anomala, effettuare una prenotazione di prova, al fine di individuare il partner da cui ha avuto origine e di invitarlo a rettificare la



**GRUPPO PROVINCIALE
ALBERGATORI**



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM - PORDENONE

situazione con i distributori successivi;

- verificare i contenuti dei contratti stipulati dalla struttura ricettiva con grossisti ed altri intermediari.

All'esito di tali verifiche, la struttura ricettiva potrà valutare se si renda necessario modificare o integrare i contratti con gli intermediari, al fine di inserire clausole che escludano esplicitamente la possibilità che determinate tariffe vengano proposte al cliente finale (né direttamente né per il tramite di terzi) oppure - qualora tali clausole facciano già parte del contratto - invocarne la corretta e puntuale applicazione.

Un'ulteriore modalità di autotutela può consistere nel vincolare le tariffe offerte agli intermediari a condizioni di release e minimum stay più severe e a allotment non troppo rigidi e voluminosi.

Potrà inoltre risultare opportuna l'introduzione di una clausola che conferisca alla struttura ricettiva, nel caso in cui l'intermediario non rispetti le condizioni contrattuali, la facoltà di applicare penali e/o di risolvere il contratto immediatamente.

Ovviamente, nel caso in cui l'intermediario non si renda disponibile a modificare il contratto o la prassi adottata o qualora - nonostante i suddetti correttivi - non si pervenga al risultato auspicato, la struttura potrà valutare la possibilità di risolvere o non rinnovare il rapporto contrattuale.

6. AVVISO 29 GENNAIO 2019 RIAPERTURA SPORTELLO NUOVA SABATINI

Il decreto direttoriale n. 1338 del 28 gennaio 2019 ha disposto, a partire dal 7 febbraio 2019, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per l'acquisto di beni strumentali (macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali).

La misura beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI) e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese (cfr. nostre circolari n. 54 del 2014, n. 61 del 2015 e la nostra Guida "Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive", scaricabile sul sito www.federalberghi.it, nella sezione "Guide degli alberghi", riservata agli utenti muniti di password).

La legge di bilancio per l'anno 2019 ha stanziato nuove risorse finanziarie pari a 480 milioni di euro (cfr. nostra circolare n. 3 del 2019).

Ulteriori informazioni concernenti la procedura agevolativa (presentazione della domanda, concessione del contributo, etc.) possono essere reperite sul sito del Mise: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini>.



7. POLIZZA ALBERGHI ZURICH

Zurich Insurance plc ha realizzato nuovi interessanti miglioramenti della polizza Alberghi, la formula assicurativa disegnata in collaborazione con Federalberghi, che tutela ogni area di responsabilità o di rischio nell'attività alberghiera.

In sintesi, le principali migliorie sono:

- relativamente alla sezione di Responsabilità Civile, è stata introdotta nell'oggetto dell'assicurazione la copertura dei danni derivanti dall'organizzazione di gite ed escursioni (limitatamente a morte e lesioni personali);
- sempre relativamente alla sezione di Responsabilità Civile, viene inserita anche la responsabilità derivante dal noleggio di biciclette alla clientela dell'albergo (limitatamente a morte e lesioni personali);
- sono considerati automaticamente assicurati gli eventuali pannelli fotovoltaici o pannelli solari termici fino alla concorrenza di 50.000 Euro.

L'occasione è utile per ricordare le caratteristiche della polizza Alberghi e le principali coperture esistenti o richiamabili secondo necessità:

Sezione Incendio

Il contratto, in forma Rischi nominati, NON prevede alcuna franchigia frontale.

Oltre alle classiche coperture incendio, fulmine, esplosione e scoppio, prevede, con copertura automatica valida per tutti i clienti:

- Eventi Atmosferici con massimale pari al 100% della Somma Assicurata
- Terrorismo ed Atti Sociopolitici con massimale pari al 100% della somma assicurata
- Fenomeno elettrico

Sono inoltre disponibili a richiesta le garanzie per il rimborso di danni dovuti a:

- Sovraccarico Neve
- Elettronica
- Acqua Piovana, Occlusione e Rigurgito
- Gelo
- Terremoto
- Inondazione, Alluvione e Allagamento
- Spese dovute alla demolizione e sgombero a seguito di sinistro
- Indennità giornaliera in caso di interruzione di attività derivante da un sinistro incendio indennizzabile.

sezione Furto



**GRUPPO PROVINCIALE
ALBERGATORI**



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM - PORDENONE

La sezione furto prevede in automatico la copertura anche per i Portavalori e come pure il reintegro automatico in caso di Sinistro

sezione Responsabilità Civile

Oltre alla normale copertura di responsabilità civile derivante dalle attività proprie dell'esercizio dell'attività alberghiera, prevede le seguenti estensioni di garanzia:

- Organizzazione di gite ed escursioni
- Inquinamento non graduale
- Catering
- Malattie Professionali
- Cose consegnate e non
- Danneggiamento e furto di Veicoli dei Clienti

approfondimenti

Per approfondimenti sui contenuti della polizza, è possibile consultare il set informativo disponibile sul sito www.zurich.it/business/attivita-commerciali/albergatori, che deve essere sempre consultato prima della sottoscrizione.

8. SIAE – MUSICA D'AMBIENTE – INVIO MAV

La SIAE ci ha comunicato che per l'anno in corso l'invio dei MAV necessari per effettuare il pagamento dei diritti per musica d'ambiente sarà effettuato all'indirizzo di posta elettronica dell'utilizzatore, con priorità per l'indirizzo PEC - se presente.

Solo nel caso in cui non risulti per l'utilizzatore alcun indirizzo di posta elettronica, l'invio dei MAV continuerà ad essere effettuato a mezzo del servizio postale.

Si ricorda che la SIAE ha eccezionalmente posticipato al 22 marzo prossimo il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali per musica d'ambiente.

Le aziende potranno in ogni caso continuare ad avvalersi per il pagamento degli sportelli SIAE, a cui ci si dovrà comunque rivolgere in caso di variazioni rispetto a precedenti comunicazioni ed in caso di nuovi abbonamenti.

Il pagamento tramite MAV non esclude l'obbligo di munirsi del nostro certificato, in corso di spedizione, che dovrà essere conservato in azienda e trasmesso in copia all'Ufficio territoriale della SIAE, anche in formato digitale o via fax.

9. TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE 2019 - CLICK DAY

Il Dipartimento del turismo ha comunicato le nuove date valide per la presentazione della domanda per usufruire del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive 2019 (relativo alle spese sostenute nell'anno 2018).



GRUPPO PROVINCIALE
ALBERGATORI



CONFCOMMERIO

IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM - PORDENONE

L'istanza potrà essere compilata esclusivamente:

dalle ore 10:00 del 21 febbraio - alle ore 16:00 del 21 marzo 2019

Le domande si potranno inviare esclusivamente:

dalle ore 10:00 del 3 aprile - alle ore 16:00 del 4 aprile 2019

Il Dipartimento ha precisato altresì che, a breve, sarà online sulla pagina Tax Credit Riqualficazione e sulla home page del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il nuovo Portale dei procedimenti, dove si potranno presentare l'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute.

10. PAGAMENTO DEI COMPENSI 2019 PER I “DIRITTI FONOGRAFICI” DOVUTI ALLE CASE DISCOGRAFICHE E AGLI ARTISTI INTERPRETI ESECUTORI DI OPERE MUSICALI

Entro il 31 maggio 2019 le strutture ricettive dovranno versare i compensi annuali a Scf per i “diritti fonografici”, comprensivi dei diritti dovuti agli artisti interpreti esecutori delle opere musicali.

La riscossione dei compensi Scf è affidata alla Siae, che invierà alle aziende un avviso di pagamento con allegato il Mav bancario da utilizzare presso qualsiasi banca, elaborato sulla base di dati già in suo possesso.

Il pagamento tramite Mav non esclude l'obbligo di munirsi del nostro certificato, che dovrà essere conservato in azienda e trasmesso in copia all'Ufficio territoriale della Siae, anche in formato digitale o via fax.

Le aziende potranno effettuare il pagamento anche online collegandosi al sito della Siae www.siae.it, o presso gli sportelli Siae, a cui ci si dovrà comunque rivolgere in caso di variazioni rispetto a precedenti comunicazioni ed in caso di nuovi abbonamenti.

Inviando in allegato le tabelle con i compensi Scf per il 2019, nonché il certificato necessario per ottenere le riduzioni riconosciute agli associati, invitandovi a fornirli alle aziende.

Al fine di rappresentare a Scf ed alla Siae eventuali anomalie nella riscossione, vi invitiamo a segnalarci i casi in cui la Siae riscuota da aziende associate compensi non corrispondenti alle tariffe allegate.

Vi ricordiamo infine che collegandosi al sito internet <http://www.scf.federalberghi.it/> è possibile ottenere tutte le informazioni relative al diritto in questione, e calcolare il compenso dovuto.



**GRUPPO PROVINCIALE
ALBERGATORI**



CONFCOMMERIO

IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM - PORDENONE

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Airbnb

Il portale dovrà riscuotere la cedolare secca e comunicare all'Agenzia delle Entrate i nomi degli host e i dati dei contratti

Non ci sono più alibi per chi si prende gioco delle istituzioni

Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto le richieste di Airbnb, che si rifiutava di applicare la legge sugli affitti brevi.

“Non ci sono più alibi per chi, da quasi due anni, si prende gioco delle istituzioni: Airbnb deve riscuotere la cedolare secca sulle locazioni brevi e comunicare all'Agenzia delle Entrate i nomi dei locatari e i relativi redditi.

D'altro canto, non si vede quali motivi impediscano la riscossione, considerato che il portale già svolge, sia in Italia (per conto di alcuni comuni) sia all'estero, attività simili a quelle che vengono contestate, e che addirittura informa pubblicamente gli host italiani del fatto che potrebbe essere chiamata a riscuotere imposte e raccogliere dati”.

Secondo quanto dichiarato in giudizio dallo stesso Airbnb, le somme da versare annualmente in Italia, rapportate ai ricavi del 2016, sarebbero state pari a circa 130 milioni di euro. Considerando che nel frattempo il numero di annunci pubblicato sul portale è cresciuto a dismisura (222.787 ad agosto 2016, 397.314 ad agosto 2018), si può stimare che nei primi diciotto mesi di (mancata) applicazione dell'imposta Airbnb abbia omesso il versamento di più di 250 milioni di euro.

Il TAR, nel dichiarare infondate le doglianze di Airbnb, ha rammentato che gli intermediari sono “sanzionabili per le omesse o incomplete ritenute da effettuare a partire dal 12 settembre 2017 e da versare entro il 16 ottobre 2017”.

“Ci auguriamo che la decisione del TAR faccia riflettere le amministrazioni locali che troppo spesso si genuflettono dinanzi ad evasori conclamati e stringono con loro accordi privi di trasparenza, che consentono agli abusivi di continuare a prosperare sotto lo scudo dell'anonimato.”

“L'opera di bonifica del mercato è appena agli inizi e confidiamo che il Ministro del Turismo dia seguito in tempi brevi alle misure annunciate durante l'incontro con gli organi direttivi di Federalberghi, che prevedono l'istituzione di un registro nazionale degli alloggi turistici, assegnando ad ognuno di essi un codice identificativo e vietando ai portali di mettere in vendita le strutture che siano prive del codice.”